



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE Area: ATTIVITA' ESTRATTIVE E DEMANIO LACUALE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: GENERALE Srl. Autorizzazione di attività di cava di materiale basaltico sita in località "Riserva della Casaccia" di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 17/2004.			
ASSESSORATO PROPONENTE	SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE L' ASSESSORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 04/02/2014 prot. 54	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: GENERALE Srl. Autorizzazione di attività di cava di materiale basaltico sita in località “Riserva della Casaccia” di Roma Capitale ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 17/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

Vista la Legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17 concernente “disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni”;

Visto il Regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;

Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all’interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: “Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive”, pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;

Considerato che il Piano Regionale per le Attività Estrattive è da ritenersi uno strumento di pianificazione territoriale approvato definitivamente, ma non ancora operativo negli indirizzi di dettaglio in quanto, attualmente, in fase di definizione a livello provinciale secondo quanto disposto dalla L.R. 17/2004;

Visto l’articolo 30 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17 che disciplina l’apertura di nuove cave fino all’adeguamento del piano territoriale provinciale generale al piano regionale per le attività estrattive;

Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, concernente “Disciplina delle domande di apertura di cave nuove e definizione dei parametri di valutazione del preminente interesse socio economico sovra comunale”;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117 “Attuazione della Direttiva 2006/21CE relativa alla gestione dei rifiuti dell’industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35CE”;

- Vista l'istanza pervenuta in data 16.7.2008 , con relativi allegati, avanzata dalla GENERALE S.r.l. e tesa all'ottenimento dell'autorizzazione di una nuova cava di basalto sita in località "Riserva della Casaccia", del Comune di Roma, sui terreni individuati al foglio 25 partt. 35,49,136,175,645 e nel foglio 27 p.lla 40, 41, 43, 53,54. del nuovo catasto terreni del Comune di Roma;
- Considerato che su richiesta della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale del 18.2.2010 prot. 1497 la società Generale Srl. ha ridotto l'area di cava, alle sole particelle individuate al foglio 25 part. 35,45p, 49, 136p e 645 e nel foglio 27 alla particella 43p.
- Preso atto che la GENERALE Srl. ha la piena disponibilità dell'area in forza di scritture private stipulate con la signora Marinelli Malizia Martina rappresentante della Agricola Forestale la Mentuccia Snc per i terreni contraddistinti al foglio 27 p.lle 41 e 43 del catasto terreni del comune di Roma, con i signori Marco D'Orazio e Luca Evangelista D'Orazio per i terreni contraddistinti al foglio 25 p.lle 12,13,167,14, 467, 18,136, 645, 455, 458, 15, 124, 646,468 del catasto terreni del Comune di Roma, con Catarinacci Roberto per i terreni contraddistinti al foglio 25 p.lle 35,45, e 49 del catasto terreni del comune di Roma ;
- Vista la relazione del tecnico progettista e la comunicazione di Roma Capitale del 30.10.2012 prot. 2929 dalle quali risulta che l' area d'intervento contraddistinta nel foglio 25 p.lle 35, 45p, 49, 136p e 645p e nel foglio 27 p.la 43p viene classificata nel P.R.G. del Comune di Roma con Del. C.C. n. 18/2008, nel Sistema Agricolo "Agro Romano" è compatibile con l'uso proposto, ai sensi dell'art.75, come disciplinato dall'art.73 delle relative NTA.
- Vista la nota protocollo MBAC-SBA-EM n. 7402 del 12. 7. 2011 con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, conferma il parere favorevole già espresso, facendo presente che "sin d'ora che, ove la cava venisse autorizzata, questo Ufficio richiederà puntuali indagini archeologiche (anche a mezzo scavo), atte a verificare l'effettiva esistenza, ampiezza e consistenza del sito individuato all'interno dell'area, preliminarmente all'avvio dell'attività estrattiva, con tempi e modalità che verranno concordate con la Società richiedente come da nostre precedenti note.
In caso di ritrovamenti archeologici nel sottosuolo la Soprintendenza si riserva di chiedere ulteriori indagini e, alla luce delle risultanze emerse eventuali varianti al progetto";
- Vista la nota n.12430 del 07.07.2009 del Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Roma, con la quale si comunica che nell' area individuata per l'attività di cava non ci sono zone boscate, non ci sono zone olivetate, non è zona sottoposta a vincolo paesaggistico, non è sottoposta ad usi civici, non è zona percorsa da incendio, non è all'interno di un parco, non è inserita in zona SIC o ZPS;
- Vista la nota prot. n. 50103 del 16. 11. 2010, con la quale la Regione Lazio - Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area - Valutazione Impatto

Ambientale, esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo, condizionando il proprio parere a prescrizioni;

- Vista la relazione, inclusa nel piano di coltivazione del giugno 2008 – elaborato 3 sintesi non tecnica a pag. 32, redatta dal tecnico progettista dalla quale si evince la sussistenza del preminente interesse socio economico sovra comunale nella iniziativa di cava di cui trattasi;
- Vista la relazione istruttoria redatta dal funzionario regionale responsabile del procedimento, in data 27.3.2012, nella quale si ravvisa la sussistenza del preminente interesse socio economico sovra comunale per l’iniziativa di cava in esame, in quanto questa si riconosce negli elementi di valutazione contemplati nella D.C.R.L. n. 474/98;
- Vista la nota prot. 256001 dell’8 ottobre 2012 della Regione Lazio. Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia, con la quale si esprime parere favorevole all’apertura della cava in questione.
- Preso Atto che la Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta del 04 aprile 2012, ha espresso “ *parere favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nei diversi pareri*”;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 25. 6. 2012, convocata ai sensi dell’art. 14 della Legge 7.agosto 1990, n°241 e dell’art.8 della L.R. 17/2004, relativa alla definizione dell’istanza presentata dalla GENERALE Srl. per l’apertura di una nuova cava di basalto sita in località “Riserva della Casaccia” ” in territorio del Comune di Roma (RM);
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 13 sett. 2012 relativa alla definizione della richiesta in esame, che conclude favorevolmente l’iter istruttorio.
Nell’ambito della suddetta seduta viene, tra l’altro, acquisito il parere dell’Amministrazione Provinciale di Roma prot. n. 0137243/12 del 12/09/2012.
- Considerato che non sono pervenuti osservazioni al verbale di conclusione della Conferenza di Servizi che si è svolta in data 13 settembre 2012 ;
- Vista la determina Dirigenziale regionale n. B09149 del 27 nov. 2012, con la quale è stato concluso il procedimento con provvedimento finale positivo per la definizione dell’istanza di apertura della nuova cava di basalto in località “Riserva della Casaccia” nel Comune di Roma e conseguente determina di rettifica n. B03851 del 5.9.2013.
- Considerato che il progetto proposto dalla GENERALE S.r.l. non contrasta con le linee guida del PRAE, come dichiarato dal progettista con attestazione del 4 maggio 2012 e verificato dall’Ufficio regionale competente in materia;
- Visti gli atti d’ Ufficio dai quali risulta che la Generale Srl. è in possesso dei requisiti tecnici-economici per condurre l’impresa di cui trattasi;

- Visto il parere vincolante espresso, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004, della VI Commissione Consiliare Permanente ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica nella seduta del 27.02.14;
- Visto il parere vincolante espresso, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004, della VIII Commissione Consiliare Permanente agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico nella seduta del 6.05.14;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, di autorizzare, ai fini della legge regionale n.° 17/2004, la Generale s.r.l., con partita I.V.A. 06760971009, e con sede legale a Roma (RM) – Via Palmiro Togliatti, 1520 - 00155 all'esercizio dell'attività estrattiva di basalto in località "Riserva della Casaccia" nel territorio di Roma Capitale, sui terreni individuati al foglio 25, p.lle 35, 45p, 49, 136p e 645p e nel foglio 27 p.la 43p. del nuovo catasto terreni del Comune di Roma, per una superficie complessiva pari a m² 174.061 nel rispetto della normativa vigente in materia e di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. La durata dell'autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio della presente autorizzazione;
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.
3. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovracomunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, *ipso iure*.
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva con le modifiche apportate nell'ambito del procedimento, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati visti dal dirigente dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale e di seguito elencati:

Elaborato 1

Introduzione
Piano di ricerca
Piano di coltivazione
Piano di recupero ambientale
Computo metrico estimativo
Elaborati grafici: c1, c2 e d1 (luglio 2008)

Elaborato 2

Studio geologico, geotecnico e geominerario
Studio idraulico
Studio naturalistico, faunistico, vegetazionale
Verifica degli aspetti urbanistici
Verifica degli aspetti vincolistici
Documentazione fotografica

Elaborato 3

Studio di impatto ambientale
Sintesi non tecnica
Elaborato 4
Integrazioni di modifica del progetto (aggiornamento Maggio 2010)
Elaborati grafici: c1, c2 e d1 (Maggio 2010)
Elaborato 6
Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (Maggio 2012)

5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:

a. Stipulare polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario Roma Capitale e garantendo l'amministrazione capitolina nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 450.000,00 (€ Quattrocentocinquantamila/00) a garanzia dei lavori di recupero del 1° lotto. Prima dell'inizio dei lavori del 2° lotto la Società dovrà predisporre una nuova polizza fideiussoria dell'importo di Euro 450.000,00 a garanzia dei lavori di recupero di tale lotto e così via fino ad esaurimento del giacimento autorizzato.

La polizza del lotto precedente verrà dall'Amministrazione Capitolina svincolata solo dopo l'ultimazione dei lavori di recupero e previa acquisizione della polizza fideiussoria a garanzia dei successivi lavori.

In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.

b. Sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Roma così come disposto dall'art.14 della legge regionale 17/2004.

c. Redigere un crono programma che rappresenti la successione temporale realistica delle varie fasi lavorative, in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste.

d. Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.

e. Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini lapidei georeferenziati in corrispondenza dei vertici dell'area stessa redigendo nel contempo il relativo verbale di delimitazione, alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattiva e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.

f. Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128.

6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo 50103 del 16 novembre 2010 e acquisita agli atti regionali con prot. n. 28148 del 22 novembre 2010 .
7. L'area di cava è quella indicata negli Elaborati: c1, c2 e d1 datati maggio 2010.
8. Le operazioni di estrazione del basalto dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato.
9. Il materiale di scoperta, nonché il materiale di scarto derivante dalla prima lavorazione del basalto, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 17/2004.
10. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.
11. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
12. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
13. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al Comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
14. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.
15. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al Comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
16. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava.
17. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004.
18. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione, che risulta approvato all'unanimità.